



TRIBUNALE DI MILANO

N. 66177/2016 R.G.

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.6.2017

esaminati gli atti e i documenti di causa;

rilevato che con atto di citazione ritualmente notificato a A.I.B.E.S. (associazione riconosciuta con DPCM del 16.1.1998) Biagio Marco D'Ignazio e Onofrio Ranieri - assumendo di essere soci dell'indicata associazione e membri del Consiglio Nazionale - hanno impugnato la delibera del Consiglio Nazionale dell'A.I.B.E.S. emessa il 12.10.2016 con la quale sono stati sfiduciati il presidente dell'associazione e il tesoriere per presunte irregolarità nella gestione del patrimonio dell'ente ed è stato nominato un gruppo di lavoro avente la rappresentanza legale dell'associazione in via temporanea fino alla nomina dei nuovi organi associativi;

rilevato che gli attori hanno contestato la validità della delibera per i seguenti motivi: 1) mancata convocazione degli stessi alla riunione e l'omessa indicazione dell'ordine del giorno nel verbale della delibera, 2) violazione dello statuto dell'associazione non essendo previsto l'istituto della sfiducia, né la nomina di un gruppo di lavoro, 3) la partecipazione alla riunione *de qua* di Giovanni Di Somma in qualità di vice presidente dell'associazione, dimessosi dall'incarico in data antecedente (4.11.2015 cfr. doc. 5 attori), 4) la nomina di persona non associata all'A.I.B.E.S., Rosa Grimaldi, nel gruppo di lavoro;

rilevato che gli attori hanno anche sollevato eccezione in merito alla legittimazione processuale del presidente dell'associazione costituito in giudizio, perché nominato dal Consiglio Nazionale irregolarmente costituito in quanto composto da un numero di componenti (13) inferiore al numero minimo indicato nello statuto (15 cfr. art.13 statuto)

rilevato che gli attori hanno chiesto in via cautelare la sospensione ex art. 23 c.c. dell'impugnata delibera deducendo quanto al *periculum in mora* il danno irreparabile derivante dall'attività di un organo - gruppo di lavoro nominato il 12.10.2016 - al quale lo Stato non conferisce rappresentanza legale dell'associazione;

rilevato che, costituendosi in giudizio, l'A.I.B.E.S ha contestato l'applicabilità dell'art. 23 c.c. al caso di specie in quanto la norma riguarderebbe soltanto le delibere assembleari e che per questa ragione non potrebbe essere utilizzata nel caso di contestazioni di delibere emesse da organi esecutivi come il Consiglio Nazionale;

rilevato che parte convenuta ha comunque contestato la legittimazione attiva degli attori poiché essi non sarebbero più soci e sostenuto: 1) di aver correttamente convocato gli attori via mail - in conformità a quanto previsto dall'art. 16 dallo statuto - e di aver confermato la citata convocazione con un telegramma spedito l'8 ottobre 2010 a tutti i consiglieri almeno 3 giorni prima la data della riunione, 2) l'infondatezza delle censure mosse al contenuto della delibera in quanto la revoca del presidente e del tesoriere sarebbero un presupposto implicito del potere di nomina delle stesse figure da parte del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., previsto dall'art. 14 dello statuto, mentre per quanto concerne la nomina del gruppo di lavoro avente rappresentanza dell'associazione, essa rientrerebbe nei poteri riconosciuti sempre al Consiglio dall'art. 15 dello statuto per l'amministrazione della medesima;



ritenuto che, con particolare riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione attiva non si ponga questione di tardività dell'eccezione trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per la quale non valgono le preclusioni di cui agli articoli 166 e 167 secondo comma c.p.c.;

ritenuto, allo stato, non priva di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Biagio Marco D'Ignazio, in quanto non risulta provata la sua qualità di socio dell'A.I.B.E.S., non essendo stata validamente superata la contestazione di parte convenuta che ha negato di aver ricevuto il pagamento della sua quota d'iscrizione entro il 28 febbraio 2017 – in proposito si osserva che l'ordine di bonifico prodotto non fornisce prova dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione -; ritenuto, al contrario, non condivisibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva riferita a Onofrio Ranieri, dovendosi ritenere utile a tal fine il pagamento della quota di iscrizione – circostanza non contestata – da parte di soggetto diverso da Ranieri. Il pagamento della quota associativa non costituisce, infatti, manifestazione della volontà di iscrizione, ma mero adempimento dell'obbligo di pagamento della quota, che ai sensi dell'art.1180 c.c. ben può provenire da un soggetto terzo rispetto al rapporto negoziale. D'altra parte non è ravvisabile – né A.I.B.E.S. ha chiarito tale circostanza - un interesse dell'associazione/creditrice a che l'adempimento provenga soltanto dal associato/debitore;

ritenuta pertanto la legittimazione attiva di Onofrio Ranieri;

ritenuta l'applicabilità dell'art. 23 c.c. al caso di specie anche se quella impugnata non è una delibera assembleare, bensì del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. organo esecutivo dell'associazione; ritenuto in proposito che la *ratio* dell'art. 23 c.c. debba essere individuata nella previsione di uno strumento di tutela degli associati e degli organi associativi avverso delibere assembleari contrastanti con la legge e lo statuto, le quali, non avendo natura contrattuale ma solo negoziale, a struttura prevalentemente unilaterale, non potrebbero essere impugate con i rimedi previsti per le invalidità contrattuali;

ritenuto che la medesima esigenza di tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei componenti l'organo esecutivo si pone a fronte di un organo amministrativo collegiale che opera secondo le modalità procedurali tipiche dell'assemblea e non secondo quelle del contratto di mandato seppure collettivo ai sensi dell'art. 18 c.c.;

ritenuto che conferma di tale ricostruzione normativa ben può ricavarsi dall'art. 2388 quarto comma c.c. secondo il quale *“le deliberazioni [del consiglio di amministrazione] che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale o dagli amministratori assenti o dissenzienti [...] e si applica in quanto compatibile l'art. 2378 c.c.”* recante quest'ultimo articolo la disciplina dell'impugnazione delle delibere assembleari delle società per azioni;

ritenuto pertanto che le impugnazioni delle delibere degli organi esecutivi collegiali possano farsi con le modalità di cui all'art. 23 c.c. applicato in via analogica - secondo i principi fissati dall'art. 12 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale anteposte al Codice Civile (*“se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”*) -, non essendo previsto dal legislatore uno strumento specifico per le impugnazioni delle delibere dell'organo esecutivo delle associazioni riconosciute;

ritenuta altresì la validità della procura alle liti conferita dal presidente dell'A.I.B.E.S. per costituirsi nel presente giudizio atteso che la riunione del Consiglio Nazionale dell'8 novembre 2016 (cfr. doc. 1 convenuta) in occasione della quale è stato nominato presidente dell'associazione Antonio Perrone, risulta validamente tenuta essendo il numero dei consiglieri in carica (19 cfr. pag. 2 del verbale sub doc. 1 convenuta) conforme alla previsione statutaria (art. 13) che prevede una composizione dell'organo in questione compresa tra 15 e 21 soci;

ritenuto pertanto non fondata l'eccezione di parte attrice circa la carenza di legittimazione processuale di Antonio Perrone in qualità di presidente dell'associazione;

ritenute non fondate le censure in ordine alla convocazione di Onofrio Ranieri in quanto:



- l'art. 16 dello statuto associativo prevede che *“in caso di urgenza la convocazione sarà fatta a mezzo di telegramma, ovvero fax, ovvero messaggio di posta elettronica inviata almeno 3 giorni prima”* (cfr. doc. 3, parte convenuta);
- l'urgenza del provvedere appare esplicitata nel testo della convocazione (cfr. doc. 4 convenuta) e risulta confermata dal tenore delle questioni che sono verbalizzate sub doc. 3 attore atteso che si è discusso di sospette irregolarità di gestione nel maneggio delle risorse finanziarie dell'associazione;
- la convocazione via mail è stata fatta utilizzando un indirizzo di posta elettronica in uso a Onofrio Ranieri - e da questi non contestato - e risultante dal sito internet dell'associazione (cfr. doc. 6 convenuta) sul quale risulta avvenuto anche l'invio del verbale della riunione del 18 ottobre 2016 (cfr. doc. 3 attori) sulla cui ricezione non risultano contestazioni;

ritenute non fondate le censure in ordine alla mancata indicazione di un ordine del giorno nel verbale della delibera in quanto:

- (cfr. doc. 3 attori) la suddetta convocazione risulta corredata dal seguente ordine del giorno: *“1. Esame situazione organizzativa ed economica dell'Associazione ed eventuali provvedimenti conseguenti. 2. Stato dei rapporti tra A.I.B.E.S. ed Aibes Promotion s.r.l”* (cfr. doc. 5 convenuti) circostanza non contestata dagli attori;
- il medesimo ordine del giorno risulta richiamato all'apertura della riunione da parte del consigliere Roberto Pellegrini (cfr. pag. 1 del verbale sub doc. 3 attori);

rilevato che con la delibera del 18 ottobre 2016 il Consiglio ha votato una mozione di sfiducia con la quale ha sollevato dal proprio incarico il presidente ed il tesoriere dell'associazione;

ritenuto che nel merito i contenuti della delibera con particolare riguardo alla decisione di sfiduciare il presidente e il tesoriere non appaiono esorbitare dai poteri statutari attribuiti al consiglio nazionale in quanto :

- all'art. 14 dello statuto A.I.B.E.S è previsto che il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno il presidente, i vice presidenti ed il tesoriere e all'art. 15 è stabilito che il medesimo Consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'associazione;
- ai sensi dell'art. 18 c.c. gli amministratori rispondono del loro operato secondo le norme del mandato;
- non risulta derogato espressamente dallo statuto associativo la normale revocabilità del mandato prevista dall'art. 1723 c.c. cui anche si intende operato il rinvio dell'art. 18 c.c.;
- il presidente è investito dall'art. 22 dello statuto del potere di rappresentanza legale dell'associazione ed il tesoriere ha il compito ex art. 23 del medesimo atto di rendere mensilmente il conto e a predisporre il consuntivo annuale;
- pertanto il presidente ed il tesoriere rivestono la qualifica di amministratori dell'A.I.B.E.S. e in quanto tali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 1723 del c.c., possono essere revocati;
- la competenza della revoca spetta al mandatario che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 14 citato, è il Consiglio Nazionale;
- ritenuto dunque che la decisione di sfiduciare il presidente ed il tesoriere vada sostanzialmente ricompresa nel potere di revoca del mandato conferito agli amministratori;

ritenuto che la nomina di un *“gruppo di lavoro con il compito di rappresentare l'AIBES Associazione”* possa essere ricondotta ai poteri di cui all'art. 15 dello statuto A.I.B.E.S. che prevede in capo al Consiglio tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'associazione e che



tale provvedimento appare giustificato alla luce della disposta revoca del presidente e dalla conseguente necessità di garantire una rappresentanza legale dell'ente in attesa della nomina dei nuovi amministratori (cfr. pag. 14 del verbale sub doc. 3);

rilevato che in relazione alla partecipazione alla riunione del Consiglio Nazionale del 18 ottobre 2016 di Giovanni Di Somma in qualità di vice presidente dell'associazione gli attori hanno dedotto la nullità/inesistenza della delibera in quanto la proposta di sfiduciare il presidente ed il tesoriere dell'associazione è stata avanzata da Giovanni Di Somma nonostante abbia rassegnato le dimissioni dalla carica di vice presidente in data 4.11.2015 (cfr. doc. 5 attori);

ritenuto che l'eventuale dimissione dalla carica di vice presidente non avrebbe avuto comunque ripercussioni sul diritto di Giovanni Di Somma di partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale né di avanzare proposte di delibera in tale sede, non risultando dal documento prodotto che le dimissioni si estendano all'incarico di membro del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S.;

ritenuto pertanto infondato il motivo di nullità/inesistenza della delibera impugnata in relazione alla partecipazione alla riunione del 18 ottobre 2016 di Giovanni Di Somma;

ritenuto che le censure mosse dall'attore in relazione alla nomina di Rosa Grimaldi nel "*gruppo di lavoro con il compito di rappresentare l'A.I.B.E.S.*" intervenuta con la delibera impugnata nonostante ella non fosse socia dell'associazione, risultano superate dalle nomine del presidente, del tesoriere e del segretario dell'associazione avvenute in data 8 novembre 2016 (cfr. doc. 1 convenuta);

ritenuto quindi che per le censure in ordine alla nomina di Rosa Grimaldi nell'organo rappresentativo dell'A.I.B.E.S. è cessata la materia del contendere;

ritenuto per tali motivi carente il *fumus* della pretesa di sospensione della delibera impugnata ex art. 23 c.c.;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione della delibera ex art. 23 c.c.

Assegna alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza. Invita le parti a depositare copie cartacee delle memorie alla scadenza dell'ultimo termine.

Fissa per la discussione sugli eventuali mezzi di prova richiesti l'udienza del 21.2.2018 h. 11,30.

Si comunichi.

Milano 4 luglio 2017

Il Giudice
Orietta Stefania Micciche'

